



NOTA SULLE MISURE PER I COMUNI CONTENUTE NEL

D.L. 16 luglio 2020, n. 76

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

Sommario

PREMESSA	5
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI, EDILIZIA COMMISSARI SISMA E AUTORITÀ PORTUALI	5
1.1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (Art. 1)...	5
1.2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia di rilevanza nazionale (Art. 2).....	6
1.3. Verifiche antimafia e protocolli di legalità (Art.3).....	8
1.4. Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (Art. 4).....	9
1.5. Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (Art.5).....	9
1.6. Collegio consultivo tecnico (Art. 6).....	10
1.7. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (Art. 7).....	11
1.8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (Art. 8).....	11
1.9. Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Art. 9).....	14
1.10. Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia (Art. 10).....	16
1.11. Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (Art. 11).....	20
2. SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI	20
2.1. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Art. 12, comma 1).....	20
2.2. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (Art. 13).....	22
2.3. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata (Art. 15).....	23
3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA	23
3.1. Stabilità finanziaria degli enti locali (Art. 17).....	23
2.4. Modifiche al d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (Art. 18).....	24
4. RESPONSABILITÀ	24
4.1. Responsabilità erariale (Art. 21).....	24
4.2. Modifiche all'articolo 323 del codice penale (Art. 23).....	25
5. CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25
5.1. Identità Digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali (Art. 24).....	25
5.2. Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale (Art. 25).....	29
5.3. Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (Art. 26).....	31

5.4. Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni (Art. 29).....	35
5.5. Misure di semplificazione in materia anagrafica (Art. 30).....	36
6. NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	38
6.1. Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 31)	38
6.2. Codice di condotta tecnologica (Art. 32).....	39
7. STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI	40
7.1. Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi (Art. 33).....	40
7.2. Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Art. 34).....	41
7.3. Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese (Art. 35) 43	
8. MISURE PER L'INNOVAZIONE	44
8.1. Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (Art. 36).....	44
9. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI	44
9.1. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Art. 38).....	44
9.2. Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica (Art. 48).....	46
9.3. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali (Art. 49)	47
10. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	47
10.1. Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Art. 50)	48
10.2. Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (Art. 51)	49
10.3. Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (Art. 52).....	49
10.4. Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (Art. 53)	49
10.5. Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Art. 54)	50
10.6. Semplificazione in materia di zone economiche ambientali (Art. 55).....	50

11. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY	51
11.1. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi (Art. 56)	51
11.2. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Art. 57)	51
11.3. Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni (Art. 59)	52
11.4. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (Art. 61)	52
11.5. Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (Art. 62)	52

PREMESSA

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicato sulla G.U. del 16 luglio si compone di 65 articoli suddivisi in 4 Titoli:

- ✓ Semplificazioni in materia di contratti pubblici e edilizia;
- ✓ Semplificazioni procedurali e responsabilità;
- ✓ Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
- ✓ Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato ed assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici.

Rinviando ad una più approfondita analisi delle singole disposizioni, qui di seguito si propone un primo commento delle misure di maggiore impatto per Comuni e Città Metropolitane contenute nel provvedimento, che vede recepite molte proposte di Anci.

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI, EDILIZIA COMMISSARI SISMA E AUTORITÀ PORTUALI

1.1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (Art. 1)

Al fine di un rilancio degli investimenti pubblici nonché per rispondere alle esigenze e misure di sicurezza post Covid 19, **fino al 31 luglio 2021**, viene introdotta una disciplina eccezionale delle procedure cd sottosoglia di cui all'articolo **36 comma 2** (contratti sottosoglia/fasce di importo) e **157 comma 2** (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell'esecuzione) del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 del codice contratti (centralizzazioni/agggregazioni/qualificazioni), procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, **(€ 5.350.000,00 per appalti di lavori e concessioni, euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali)** secondo le seguenti modalità: a) **affidamento diretto** per lavori, servizi e forniture di importo **inferiore a 150.000 euro**; b) **procedura negoziata** negli altri casi, con uno specifico numero di operatori, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, tenendo conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese, secondo gli importi seguenti:

- Servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del codice (come già detto 214 mila euro) con cinque operatori
- Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro fino a 350.000 euro, con cinque operatori
- Lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro fino ad 1 milione di euro, con dieci operatori

- Lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, incluso, fino alla soglia di cui all'art. 35 del codice dei contratti (ossia 5.350.000 euro), con quindici operatori.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi, si segnala come la lettera a) del comma 2 preveda l'affidamento diretto da 150.000 euro fino alla soglia di cui all'articolo 35 ossia 214 mila euro mentre la successiva lettera b) prevede una procedura negoziata per le medesime soglie. Trattasi evidentemente di un mancato coordinamento che sarà corretto con la legge di conversione.

In relazione all'articolo 37 del Codice si segnala che **la sospensione dell'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori, per i comuni non capoluogo di provincia**, prevista fino al 31/12/2020 per effetto del c.d. decreto "Sblocca cantieri" **è adesso prorogata al 31/12/2021** (articolo 8, comma 7 del decreto Semplificazioni), come richiesto dall'ANCI.

Per le procedure negoziate previste dalla nuova disciplina del sotto soglia, **le Stazioni appaltanti scelgono se ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero al criterio del prezzo più basso**. In tale ultimo caso, sono escluse automaticamente le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art. 97 del d.lgs. 50/16).

Le procedure di affidamento disciplinate dall'articolo in questione si applicano nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia stato adottato entro **il 31 luglio 2021**.

Sono previsti dei **vincoli temporali** ben precisi per la chiusura dei procedimenti di aggiudicazione dall'avvio del procedimento con determina a contrarre: **due mesi per gli affidamenti diretti; quattro mesi per le procedure con confronto competitivo**.

Viene introdotta la **responsabilità per danno erariale del RUP** nel caso di **mancato rispetto dei termini di cui appena detto, mancata tempestiva stipulazione del contratto, e tardivo avvio dell'esecuzione del contratto**. Nel caso in cui, invece, tali ritardi siano imputabili all'operatore economico, la SA provvederà all'esclusione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Per le modalità di affidamento previste dal presente articolo le Stazioni appaltanti non richiedono le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del codice contratti.

Le disposizioni in questione si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici (di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 smi), fino all'importo di 750.000 euro.

1.2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia di rilevanza nazionale (Art. 2)

L'articolo in questione prevede un'accelerazione per l'aggiudicazione definitiva **fino al 31 luglio 2021** con il procedimento che deve chiudersi entro sei mesi dall'avvio delle procedure.

Il comma 1 apporta modifiche alla **disciplina delle aggiudicazioni dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture sopra la soglia di rilevanza comunitaria**. E' prevista una semplificazione per incentivare gli investimenti pubblici nel periodo emergenziale legato al covid-19.

Le norme **si applicano, come detto, per determine a contrarre o altri atti di avvio dei procedimenti adottati entro il 31 luglio 2021**.

Per l'affidamento sopra soglia dall'atto di avvio del procedimento fino all'aggiudicazione devono decorrere al massimo **sei mesi**.

Anche in questo caso si introduce **la responsabilità per danno erariale del RUP** nel caso di mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipulazione del contratto, e tardivo avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui, invece, siano imputabili all'operatore economico, la SA provvederà all'esclusione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Il comma 2 prevede che per importi pari o superiori alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del codice, le SA affidano attività di esecuzione lavori, servizi e forniture e servizi di ingegneria ed architettura **con procedura aperta, ristretta, o - con adeguata motivazione che ne attesti la sussistenza dei presupposti - con procedura competitiva con negoziazione (ex artt. 61 e 62 del codice)**. Il richiamo all' articolo 8 comma 1 lett. c) del dl semplificazioni statuisce che per le procedure ordinarie, si applichino le riduzioni dei termini procedurali nella ricezione delle offerte, per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3 (non meno di 15 gg. per le procedure aperte); 61, comma 6 (non meno di 15 gg. per ricezione domanda e non meno di 10 gg. dall'invito per ricezione offerte nelle procedure ristrette), 62 comma 5 (30 gg. dall'invito oltre ulteriori riduzioni per le procedure di negoziazione con invito) e 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

I commi 3 e 4 stabiliscono che le SA, per realizzare opere o eseguire servizi anche di ingegneria ed architettura - pari o superiori alle soglie comunitarie - necessarie ad affrontare l'emergenza legata al covid-19, che non consentono il rispetto dei termini anche abbreviati, ricorrono alla procedura negoziata di cui all'art. 63 (per i settori ordinari) ed all'art. 125 (per i settori speciali) del codice contratti. Tale procedure sono possibili anche per una serie specifica di interventi elencati dalla norma tra cui, di particolare interesse per i Comuni, si segnalano opere di edilizia scolastica e infrastrutture stradali. Inoltre, per queste fattispecie, sono previste deroghe ad ogni disposizione di legge, ad eccezione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, dei principi di carattere generali sanciti dal codice contratti pubblici (artt. 30, 34, 42) e del subappalto.

I commi 5 e 6 stabiliscono che **per ogni procedura è nominato un RUP** che valida e approva ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto e che gli atti delle SA sono pubblicati sui siti istituzionali nella sezione "amministrazione trasparente". Pertanto, con tale disposizione, se da una parte si è ampliato notevolmente lo spazio derogatorio, dall'altra si è determinato un rafforzamento degli obblighi di pubblicità nella sezione del sito istituzionale della SA "amministrazione trasparente" che riguarda tutti gli atti delle procedure: indizione, aggiudicazione, confronto competitivo fra gli operatori economici ecc.

1.3. Verifiche antimafia e protocolli di legalità (Art.3)

La norma consente di stipulare i contratti di appalto anche senza certificazione antimafia che può esser acquisita successivamente e, in caso di misura interdittiva, è previsto il recesso unilaterale dal contratto: tale misura di semplificazione accoglie la richiesta dell'Anci.

Fino al 31 luglio 2021:

- per accelerare le verifiche antimafia a seguito delle necessità legate all'emergenza covid-19, è prevista la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, inerenti l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, ecc. da parte di pubbliche amministrazioni, se il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del Codice antimafia. **Le SA, anche in assenza di informazione antimafia ed in via d'urgenza, procedono all'attribuzione** di contributi, finanziamenti, agevolazioni, pagamenti sottoponendo il tutto a condizione risolutiva.
- per gli affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, si procede con il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria**, a seguito della consultazione delle banche dati, che permette di **stipulare i contratti di lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva.**

Il comma 3 prevede la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

Al comma 4 viene previsto che se dalla documentazione pervenuta successivamente venga accertata la sussistenza di cause interdittive ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 le SA potranno recedere dal contratto previo pagamento del valore delle opere eseguite nei limiti delle utilità conseguite.

Il comma 5 prevede la possibilità da parte delle Prefetture di semplificare gli adempimenti legati alla documentazione antimafia, da effettuarsi attraverso un decreto del Ministero dell'Interno che dovrà essere adottato entro 15 gg dall'entrata in vigore del decreto legge. Per quanto non previsto dai commi precedenti è richiamato espressamente il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (**comma 6**).

Al comma 7 viene introdotto un nuovo art. 83 bis (protocolli di legalità) al d.lgs n. 159/2011 con l'intento di adottare efficaci misure di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto in queste fasi emergenziali e post emergenziali che rappresentano occasioni appetibili per compiere illeciti. La norma così inserita risponde anche alle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020. Viene introdotto, nel codice antimafia, lo strumento dei protocolli di legalità che vengono sottoscritti dal Ministero dell'Interno non solo con soggetti istituzionali, ma anche con imprese di rilevanti dimensioni, con associazioni di categoria al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia a fattispecie ulteriori rispetto a quelle attualmente considerate dalla legge. E' inoltre statuito che **le SA dovranno prevedere nei bandi, avvisi o lettere**

di invito, che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara o di risoluzione dei contratti.

1.4. Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali (Art. 4)

Il comma 1 modifica l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 8 del codice contratti al fine di evitare un ritardo nella stipulazione del contratto a causa della pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Infatti **la mancata stipulazione del contratto deve essere motivata e valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente**. La mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce fatto idoneo a giustificare né la sospensione della procedura di appalto né la mancata stipulazione del contratto.

Vengono introdotte alcune significative modifiche al cd. rito appalti di cui agli artt. 120 e ss del codice del processo amministrativo. In particolare, al fine di evitare la cd sospensiva delle procedure di aggiudicazione, viene specificato che alle aggiudicazioni degli appalti previste dal decreto semplificazioni si applichi la norma del codice del processo amministrativo che impone al magistrato di valutare tutti gli interessi delle parti e l'interesse nazionale alla rapida realizzazione dell'opera e dell'interesse dell'aggiudicatario alla rapida prosecuzione delle opere previste agli artt. 1 e 2 del decreto. Tale richiamo però – ad una prima lettura – sembra avvantaggiare soprattutto gli appalti delle grandi opere aventi appunto carattere nazionale e non anche locale.

1.5. Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (Art.5)

L'articolo dispone che, **fino al 31 luglio 2021 in deroga all'art. 107** (sospensioni) del codice contratti pubblici, **la sospensione dell'esecuzione dei lavori** per la realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria **possa avvenire solo ed esclusivamente per ipotesi tassative (comma 1)**. Nello specifico per: a) applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all'UE; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico tali da incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, insuperabili per disaccordo tra le parti; d) gravi ragioni di ordine pubblico.

Vengono quindi circoscritte le ipotesi in cui le parti, ma anche l'autorità giudiziaria, possono sospendere l'esecuzione delle opere. **La sospensione è disposta dal RUP, ma secondo procedure e specifiche previste nell'articolato, con l'intervento anche del collegio consultivo tecnico.**

Particolare rilievo assume il **comma 4** che disciplina il caso in cui **la prosecuzione dei lavori**, per qualsiasi motivo (incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero esercizio provvisorio di impresa), **non può proseguire con il soggetto designato**. Per tali fattispecie la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ritardi per negligenza appaltatore), la risoluzione, di diritto, del contratto e provvede secondo una delle seguenti modalità alternative:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, di altri enti o società pubbliche previa convenzione;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara scorrendo la graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) induce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 smi (modificato però dall'articolo 9 del decreto semplificazioni).

Tale procedura si applica, ai sensi del **comma 2**, anche in caso di **sospensione dell'esecuzione dei lavori in applicazione di norme penali**, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all'UE, di cui alla succitata lettera a) del comma 1 nonché in caso di ritardo superiore ad almeno 30 gg l'anno e la SA potrà, previo parere del collegio consultivo tecnico, sostituire l'impresa designata, ricorrendo alle diverse alternative previste dalla norma al comma 4, secondo le specifiche indicate nell'articolato.

E' stata poi introdotta una disposizione a tutela dei lavoratori che consiste nella possibilità, per l'impresa subentrante, di proseguire i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore, qualora siano privi di occupazione.

Ai sensi del **comma 3**, al ricorrere delle ipotesi di sospensione dell'esecuzione dell'opera per gravi ragioni di ordine pubblico (comma 1 lettera c) in caso di sospensione il collegio consultivo tecnico dovrà intervenire entro breve termine e, previo accertamento dei presupposti, dovrà indicare le modalità con cui proseguire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

1.6. Collegio consultivo tecnico (Art. 6)

La disposizione prevede, **fino al 31 luglio 2021, l'obbligatorietà della costituzione di un Collegio consultivo tecnico, presso ogni stazione appaltante, per la realizzazione di lavori pari o superiori alle soglie comunitarie (art. 35 del codice)**, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'opera. Il Collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

Il collegio consultivo è formato da tre componenti ma nelle ipotesi di particolare complessità dell'opera da cinque componenti scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte (**comma 2**). In caso di disaccordo sul Presidente è prevista una specifica procedura per la nomina, entro 5 gg., da parte del MIT per le opere di interesse nazionale,

ovvero dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di relativo interesse (**comma 5**).

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.

In caso di inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo si può incorrere in responsabilità per danno erariale.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto (**comma 6**) ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti (**comma 6**).

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto ad un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, che verrà decurtato in caso di ritardo nelle determinazioni. Lo stesso sarà proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni che sono state assunte. In caso di mancanza di pareri o determinazioni ai componenti spetta un gettone onnicomprensivo. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera (**comma 7**).

Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio (**comma 8**).

Infine, il **comma 9** dell'articolo **abroga i commi da 11 a 14 dell'art. 1 del dl 32/2019** convertito in legge n. 55/2019 **che disciplinavano il collegio consultivo tecnico**.

1.7. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (Art. 7)

E' istituito un Fondo, nello stato di previsione del MIT e a decorrere dall'anno 2020, che potrà essere utilizzato **per opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nel momento in cui vengono a mancare le risorse finanziarie pubbliche per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica.**

1.8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (Art. 8)

E' prevista una serie di **disposizioni transitorie fino al 31 luglio 2021 per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto**, e in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi alle procedure in cui siano già stati inviati gli inviti a presentare l'offerta ma non siano scaduti i termini.

Rispetto a tali procedure, **fino al 31 luglio 2021**:

- a) viene sempre autorizzata per i **lavori la consegna in via d'urgenza; per i servizi e forniture l'esecuzione del contratto in via d'urgenza** ai sensi dell'art. 32 comma 8 del codice, fermo restando l'articolo 80;

- b) **la stazione appaltante può prevedere l'obbligo** per l'operatore economico di effettuare **il sopralluogo**, a pena esclusione, **solo in casi di particolare complessità dell'appalto** da affidare;
- c) si applicano le **riduzioni dei termini procedurali** per ragioni d'urgenza (nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma (articoli 60, comma 3; 61, comma 6; 62 comma 5; 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016) **alle procedure ordinarie**;
- d) viene sancita la previsione – legata all'emergenza COVID-19 - in base alla quale **le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche senza l'inserimento nella programmazione di cui all'art. 21 del codice contratti pubblici** (relativo il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali) a condizione che entro 30 gg dall'entrata in vigore del decreto in oggetto venga effettuato l'aggiornamento.

Per le procedure di affidamento dei contratti pubblici, **i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti adottano il provvedimento di aggiudicazione entro il termine del 31 dicembre 2020.**

Al comma 3 è previsto che le stazioni appaltanti, riguardo ad accordi quadro di cui all'art. 54 del codice contratti pubblici, provvedano all'aggiudicazione degli appalti basati sugli accordi quadro, entro il 31 dicembre 2020 ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

Al comma 4 vengono poi previste una serie di disposizioni che riguardano i lavori in corso di esecuzione e che in qualche modo tutelano in particolare le imprese a seguito dell'emergenza legata al COVID-19 tra le quali:

- a) adozione in termini rapidi di 15 gg del SAL da parte del direttore dei lavori. A seguire il certificato di pagamento entro massimo 5 gg dall'adozione del SAL. Il pagamento entro 15 gg dall'emissione del relativo certificato;
- b) riconoscimento di maggiori costi che derivano dall'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito delle misure adottate a causa dell'emergenza covid-19. Tali maggiori costi ricadranno sulle somme a disposizione delle SA nei quadri economici;
- c) Vengono tutelate le imprese qualora si verificano impedimenti al regolare svolgimento del lavoro o esecuzione del servizio o fornitura a causa del rispetto delle misure di contenimento di cui al dl n. 6/2020 convertito in legge n. 13/2020. In tali casi si può imputare a forza maggiore ai sensi dell'art. 107 comma 4 del codice contratti pubblici;

Al comma 5 lett. a) vengono apportate una serie di modifiche **all'art. 38 del codice dei contratti pubblici sulla qualificazione delle SA.** In particolare, la modifica sostanziale attiene al fatto che le centrali di committenza e i soggetti aggregatori devono essere qualificati almeno negli ambiti di progettazione e affidamento. **Viene espunta la qualificazione per la programmazione.** Viene inoltre apportata una modifica al dpcm che dovrà adottarsi per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Occorrerà l'intesa in Conferenza Unificata, sentita l'ANAC.

Tra i requisiti base per la qualificazione, nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 38, viene aggiunta la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara che viene eliminata dai requisiti premianti.

Al comma 5 lett. b) vengono apportate alcune modifiche **all'art. 80 del codice contratti sui motivi di esclusione**. La stazione appaltante ha la facoltà di escludere l'operatore economico quando dimostri che non abbia ottemperato agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Tale disposizione, in materia di irregolarità fiscale o contributiva, non accertata in maniera definitiva, è stata introdotta per risolvere contestazioni sollevate dalla commissione europea, in procedure di infrazione, per contrasto con alcune disposizioni della Direttiva 2014/23/UE e Direttiva 2014/24/UE. A normativa vigente, infatti, l'esclusione per inadempimenti fiscali e contributivi è prevista solo in caso di violazioni "gravi e definitivamente accertate"

Al comma 5 lett.c) vengono introdotte delle modifiche **all'art. 83 comma 4 lett. c) del codice contratti** riguardo la partecipazione degli operatori economici a procedure per l'affidamento di servizi e forniture. Le SA potranno richiedere il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. In sostanza con tale modifica, in ossequio a conclusioni giurisprudenziali, si agevolano gli operatori economici ai quali si chiede la copertura assicurativa per gradi. La richiesta della copertura nel corso della gara oltre ad essere eccessivamente onerosa per i concorrenti è del tutto superflua, mentre assume la massima rilevanza al termine della stessa.

Al comma 5 lett. d) viene introdotta una modifica **all'art. 183 del codice contratti pubblici**. Viene ampliato il raggio di azione degli **strumenti di partenariato pubblico privato**. Con la modifica l'operatore economico può presentare proposte alle amministrazioni aggiudicatrici anche per realizzazione di lavori pubblici presenti negli strumenti di programmazione già approvati. Il promotore potrà proporre progetti anche alternativi e/o migliorativi rispetto a quelli inseriti negli strumenti di programmazione.

Al comma 6 viene specificato l'ambito di applicazione dell'intero comma 5 precisando che le disposizioni dello stesso si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto in oggetto, oppure in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi alle procedure in cui, alla stessa data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi

Al comma 7 vengono introdotte una serie di **proroghe ulteriori a quelle disposte dal dl 32/2019 (cosiddetto sblocca cantieri) convertito in legge n. 55/2019, come richiesto dall'ANCI**. Nello specifico:

- a) **Proroga, fino al 31 dicembre 2021:**
 - **della sospensione dell'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori**, per i Comuni non capoluogo di provincia di cui si è già detto (art. 37, c. 4 del Codice)
 - **della sospensione del divieto di appalto integrato** (art. 59, c. 1 del Codice)
 - dell'obbligo di scegliere **i commissari** tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (art. 77, c.3 del Codice)
- b) proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull'esito della sperimentazione
- c) proroga fino al **31 dicembre 2021**, del termine per **l'inversione procedimentale per l'esame dell'offerta economica ai settori ordinari**;

d) deroga fino al **31 dicembre 2021** alle previsioni di cui all'art. 215 del codice contratti in materia di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ai commi 8 e 9, viene stabilito che **il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19** proceda all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro bene strumentale – tra i quali arredi scolastici – necessari per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 facendo espresso riferimento a risorse versate su di un'apposita contabilità speciale in capo al commissario.

Al **comma 10** viene precisato che in caso sia richiesto di produrre i DURC per selezionare contraenti o per stipulare contratti **non si applica la proroga oltre la data del 31 luglio 2020** (di cui all'art. 103 comma 2 dl 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) della validità di tali documenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

1.9. Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Art. 9)

Vengono introdotte modifiche **all'art. 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019**.

La lettera a) sostituisce il comma 1 **dell'art. 4 del dl 32/2019**. Nel decreto sblocca cantieri si prevedeva la nomina di commissari straordinari attraverso decreti del Presidente del consiglio dei Ministri, per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, da individuare entro il 31 dicembre 2020, mentre **nel decreto semplificazioni** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, individuano, **gli interventi infrastrutturali "caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale" per i quali è necessario nominare uno o più Commissari, da disporre con i medesimi provvedimenti.** Per queste ultime tipologie di interventi è necessario che i decreti vengano adottati previa intesa con il Presidente della Regione interessata. **Entro il 31 dicembre 2021** con DPCM, sulla base dei medesimi succitati criteri, possono essere individuati ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

Il comma 1, lett. b) dell'articolo in questione, sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'art. 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. Nella versione precedente i Commissari straordinari nello svolgimento delle funzioni di stazioni appaltanti erano tenuti solo a rispettare le disposizioni del codice antimafia e misure di prevenzione del d.lgs. n. 150/2011, nonché attenersi ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Adesso viene aggiunto che **i Commissari** possano emanare anche ordinanze e che **dovranno attenersi anche ai seguenti principi contenuti nel codice contratti pubblici:**

- a) art. 30 principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni;
- b) art. 34 criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- c) art. 42 conflitti di interesse; inoltre viene precisato che il Commissario, per l'esercizio delle funzioni provveda anche a mezzo di ordinanze
- d) delle disposizioni in materia di subappalto

Il comma 1, lett. c) dell'articolo aggiunge il comma 3 bis all'articolo 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. Tale nuova norma prevede l'autorizzazione all'apertura di contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari con la previsione che i provvedimenti di natura regolatoria adottati dagli stessi siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti.

Il comma 1 lett. d), sostituisce il comma 4 dell'art. 4 del dl 32/2019. Nella versione modificata, per i Commissari straordinari, **è stato eliminato il richiamo al raccordo con la Struttura di missione** per il supporto alle attività del PdCM. Un'altra modifica riguarda la trasmissione dei progetti approvati da parte dei Commissari straordinari al comitato interministeriale per la programmazione economica che adesso avviene per il tramite del MIT. Le deroghe previste al comma 2 dell'articolo 4 del dl 32/2019 smi, sono estese anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici, al Commissario unico nazionale per la depurazione ed ai Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale.

Il comma 1 lett. e), sostituisce il comma 5 dell'art. 4 del dl 32/2019. E' previsto che nei decreti del PdCM di cui al comma 1 dell'art. 4 dello sbloccacantieri, siano stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi, se previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 smi. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza oneri, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui elenco ISTAT della PP.AA. Ulteriore previsione aggiuntiva rispetto alla versione precedente è che i Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario il cui compenso è posto a carico del quadro economico delle opere, sempre entro il limite massimo di percentuale da fissare con il succitato DPCM.

Il comma 2 integra le previsioni dell'art. 7 comma 4 dl n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014 stabilendo che i Presidenti delle Regioni possano richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui al codice contratti pubblici, comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello stato, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge n. 191/2009, ma anche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere sulle risorse finanziarie, nazionali e regionali.

Il comma 3 disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali, prevedendo che, **a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la realizzazione delle opere pubbliche operino**, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della norma, e quindi continuano ad operare con la specifica disciplina, i Commissari nominati ai sensi:

- a) art. 25 d.lgs n. 1/2018;
- b) art. 11 legge n. 400/1988;
- c) art. 1 dl n. 109/2018 convertito in legge n. 130/2018
- d) art. 7ter dl 22/2020 convertito in legge n. 41/2020

nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.

La formulazione introdotta nel dl semplificazioni non corrisponde a quella richiesta dall'ANCI che chiedeva invece per opere strategiche locali di importo superiore a 2 milioni di euro la possibilità di nominare i Sindaci quali commissari straordinari sul "modello Genova". E' inoltre prevista l'Intesa con le Regioni per la nomina dei Commissari anche se l'opera è di interesse locale ad esempio.

1.10. Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia (Art. 10)

Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate specifiche modificazioni.

Viene sostituito il comma 1 ter dell'articolo 2bis del dpr 380/01, prevedendo la rimozione del vincolo della medesima sagoma, **per gli interventi di demolizione e ricostruzione**. La ricostruzione comunque consentita, con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti permettono anche l'ampliamento fuori sagoma, con aumento dell'altezza massima dell'edificio demolito. Per i centri storici sono previsti vincoli specifici.

Comma 1, lett. b) punto 1). La disposizione interviene sulla definizione di "manutenzione straordinaria", di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b) del TUE. Sono ammesse modifiche dei prospetti, come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a mantenere o acquisire l'agibilità o l'accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi), purchè l'intervento sia conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia, non pregiudichi il decoro architettonico e non si tratti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.

Comma 1, lett. b) punto 2. Interviene sulla definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia", di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del TUE. Vengono specificati alcuni requisiti ed inserite peculiarità per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliandone la definizione e prevedendo la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, volti ad adeguamento antisismico, accessibilità, impianti tecnologici ed efficientamento energetico, con possibili aumenti di volumetria - solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali - anche nel caso di interventi di rigenerazione urbana. Per gli immobili sottoposti

a tutela e per quelli nei centri storici per la ristrutturazione, devono essere mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, senza incrementi di volumetria.

Comma 1, lett. c). Il comma interviene riscrivendo la lettera e-bis) dell'articolo 6 del DPR 380/01 sull'attività di edilizia libera. Prevede la possibilità di realizzare le opere stagionali e quelle indispensabili per soddisfare specifiche esigenze provvisorie, c.d. leggere, con rimozione immediata al cessare della temporanea necessità e comunque, entro e non oltre centottanta giorni (inclusi i tempi di allestimento e smontaggio), previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, qualificandole come attività di edilizia libera.

Comma 1, lett. d) punto 2. Viene ridenominata la rubrica dell'articolo 9 bis in *"Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili"*. La norma inoltre inserisce un nuovo comma 1 bis all'articolo 9 bis del TUE che sancisce la possibilità di attestare la legittimità dell'immobile o dell'unità immobiliare mediante il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali e comunque di attingere da informazioni catastali o altri documenti probanti.

Comma 1, lett. e). Attiene gli **interventi subordinati al permesso di costruire**. Viene modificata la lettera c) del comma 1, dell'articolo 10 del TUE. La norma specifica che per gli interventi di trasformazione urbana ed edilizia, sono subordinati a permesso di costruire quelli di ristrutturazione edilizia che, oltre alla diversità dell'organismo edilizio totale o parziale rechino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero per i soli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso nonché comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.

Comma 1, lett. f), punti 1) e 2). La nuova norma riscrive il comma 1 bis dell'articolo 14 del TUE e modifica il comma 3 del medesimo articolo, in materia di **permesso di costruire in deroga**. E' prevista la deliberazione del Consiglio comunale, anche in caso di ristrutturazione edilizia, per l'attestazione di pubblico interesse rispetto alla richiesta di rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Resta fermo il rispetto delle specifiche disposizioni in caso di insediamenti industriali e specificati i limiti della deroga.

Comma 1, lett. g). Contiene una specifica rispetto ai parametri per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deliberati dal Consiglio comunale.

Comma 1, lett. h). Agisce sull'articolo 17 del TUE e riduce del 20% il **contributo di costruzione** per gli interventi di rigenerazione urbana disponendo che gli Enti locali possano disporre ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione. Trattasi di una norma che rischia di impattare negativamente sulle entrate locali.

Comma 1, lett. i). La disposizione aggiunge un periodo al comma 8, dell'articolo 20 del TUE, sul **procedimento per il rilascio del permesso di costruire**, prevedendo il rilascio d'ufficio dell'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE) entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato.

Comma 1, lett. l). Prevede, modificando la lettera a), comma 1 dell'articolo 22 del TUE, che siano soggetti a SCIA, ex art. 19 della Legge 241/90, gli interventi ricompresi nella definizione di manutenzione straordinaria che riguardano anche i prospetti dell'edificio.

Comma 1, lett. m). La norma sostituisce il comma 2 dell'articolo 23 ter del TUE. Dispone che la **destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare** è quella stabilita dalla documentazione dalla nuova disposizione sullo stato legittimo dell'immobile.

Comma 1, lett. n). In relazione all'agibilità, inserisce un nuovo comma all'articolo 24 del Dpr 380/01. Prevede che la segnalazione certificata per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità, in assenza di esecuzione di lavori, possa essere presentata ove ricadano nei requisiti da prevedere con decreto interministeriale (MIT, Salute, PA, MIBACT) previa intesa in Conferenza Unificata entro 90 gg. dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni.

Comma 1, lett. o). A modifica dell'articolo 34 del TUE, viene eliminata la norma sulle difformità parziali del titolo abitativo in quanto oggetto di uno specifico nuovo articolo.

Comma 1, lett. p). Viene inserito un articolo specifico sulle tolleranze costruttive, articolo 34 bis, precisando che per i casi ivi previsti le tolleranze esecutive su mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, se contenuto nel limite del 2% non costituiscono violazioni edilizie rispetto al permesso di costruire.

Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le **irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità**, nonché la **diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici**, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

Le tolleranze esecutive suddette realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

Comma 2. La disposizione inserisce una norma transitoria mediante un'interpretazione autentica, prevedendo che - nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 (GU n. 190 del 18 luglio 1975), si interpretano nel senso che i previsti requisiti relativi all'altezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto ubicati in determinate zone (A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali). Per la presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia di tali immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

Comma 3. La norma prevede disposizioni volte a semplificare interventi di efficienza energetica per il partecipante alla comunione o al condominio che può realizzare a proprie spese gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge n.13/1989 e dall'art. 119 del dl n. 34/2020, anche servendosi della cosa comune senza recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.

Comma 4. Prevede la possibilità, **previa comunicazione dell'interessato di avvalersi di tale norma**, di **prorogare di 3 anni** i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31/12/2020, purché tali termini non siano già decorsi al momento della succitata comunicazione ed i titoli abilitativi non risultino in contrasto - sempre al momento della comunicazione - con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga di tre anni si applicherebbe alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il medesimo termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

Comma 5. La posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, non è più subordinata alle autorizzazioni di cui agli specifici articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tranne nel caso in cui tali spazi siano adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Comma 6. La norma interviene sulle procedure di ricostruzione post - terremoto modificando l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, relativamente alla procedura per la concessione ed erogazione dei contributi rispetto all'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi, indicando le norme del TUE per la conformità urbanistica che è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale.

1.11. Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (Art. 11)

L'articolo interviene con misure specifiche per i territori colpiti dalle calamità naturali ed accoglie le richieste dell'ANCI.

In particolare prevede una semplificazione normativa delle procedure per la ricostruzione privata, azioni di incentivazione e agevolazioni per gli investimenti produttivi a beneficio dei territori colpiti.

Nello specifico vengono estese le semplificazioni sostanziali e procedurali e i maggiori poteri commissariali contenuti nel decreto alle gestioni commissariali in essere, senza pregiudizio delle norme e dei poteri speciali già previsti la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici e, in particolar modo, quelle del centro Italia.

E' consentito l'intervento del Commissario straordinario al fine di individuare, nei casi di maggiore criticità, gli interventi e le opere urgenti e di particolare complessità, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 **sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.**

È prevista inoltre la possibilità di comprendere, all'interno delle opere e degli interventi individuati dal Commissario Straordinario, anche la ricostruzione di centri storici dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016, sempre con salvezza delle tutele previste dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. **Il Commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali.**

2. SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Vengono introdotte diverse modifiche alla legge 241/1990, volte sia a superare alcune criticità emerse in passato nell'applicazione di alcuni istituti, sia a ridurre i tempi dei procedimenti.

2.1. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Art. 12, comma 1)

All'art. 2 della Legge 241/90:

- Viene introdotto un nuovo comma (4-bis) che prevede di avviare un percorso di misurazione – e di comparazione con quelli previsti per legge - dei tempi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese da parte delle amministrazioni. Modalità e criteri verranno definiti con un DpCM previa intesa in sede di Conferenza Unificata
- Viene introdotto un nuovo comma (8-bis) che chiarisce, dando certezza giuridica, come i provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso adottati dopo la scadenza dei termini prefissati per la conferenza dei servizi siano inefficaci. L'obiettivo è quello di dare piena efficacia al silenzio assenso e certezza dei tempi, eliminando la possibilità di far valere dissensi espressi dopo i termini. Rimane salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni

L'art. 3-bis viene modificato nel senso di rendere **obbligatorio, e non più opzionale, l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati**.

Al comma 3 dell'art. 5 si prevede che, oltre all'unità organizzativa competente e al nominativo responsabile del procedimento, ai soggetti interessati dagli effetti del provvedimento vada anche comunicato il domicilio digitale del responsabile stesso.

L'art. 8 relativo alle modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, viene modificato prevedendo l'obbligo di comunicazione all'interessato:

- del domicilio digitale dell'amministrazione;
- delle modalità telematiche – tramite il punto unico di accesso di cui all'art. 64.bis del CAD o altri sistemi – con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dal CAD;
- dell'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti non disponibili o accessibili in via telematica.

Viene modificato l'art. 10-bis, comma 1, prevedendo che, **in caso di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini del procedimento sono sospesi e non interrotti, e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato. La modifica va letta in combinato disposto a quella dell'art. 21-octies, tesa a specificare che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego. Inoltre, si prevede che, in caso di mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato, il responsabile del procedimento o l'autorità competente devono motivare il diniego nel provvedimento finale facendo riferimento solo ai motivi ostativi ulteriori derivanti dalle osservazioni. Con la stessa ratio, in caso di annullamento in giudizio del provvedimento, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre motivi ostativi già rilevati nell'istruttoria del provvedimento annullato.**

Il comma 2 dell'art. 16 viene modificato per far sì che l'amministrazione che richiede pareri facoltativi o obbligatori agli organi consultivi possa procedere anche nel caso di mancata espressione del parere, se questo non viene prodotto nei termini

Vengono introdotte modifiche all'art. 17-bis mirate a definire tempistiche certe per la produzione di assensi, concerti o nulla osta necessari all'adozione di provvedimenti da parte di enti terzi. In particolare, viene introdotta la previsione secondo cui, nel caso in cui siano previste proposte di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, le proposte sono trasmesse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Se le proposte non sono trasmesse nei termini indicati di trenta giorni, l'amministrazione competente può comunque procedere e in tal caso lo schema di provvedimento è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso.

L'art. 18 viene modificato introducendo il comma 3-bis che **estende a regime - come proposto dall'ANCI - l'utilizzo delle autocertificazioni per le istanze di parte relative all'erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali ecc. introdotta con il DL 34/2020, fatto salvo il rispetto della normativa contenuta nel Codice delle leggi antimafia**.

L'art. 29, comma 2, viene integrato per far rientrare anche la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti fra i livelli essenziali delle prestazioni.

Si dà mandato alle amministrazioni e agli enti pubblici statali di verificare e rideterminare, al ribasso ed entro il 31 dicembre 2020, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza **(Art. 12, comma 2)**

Viene concessa la facoltà agli enti locali di gestire in forma associata, a livello di Provincia o Città metropolitana, le funzioni di controllo derivanti dall'uso dell'autocertificazione. **(Art. 12, comma 3)**

2.2. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi (Art. 13)

La norma prevede **l'introduzione, fino al 31 dicembre 2021, di un regime speciale per la conferenza dei servizi, prevedendo di poter ricorrere sempre**, in caso di conferenza di servizi decisoria, **allo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona**, con alcune modifiche rispetto a quella disciplinata dall'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990:

- termine perentorio ridotto **a 60 giorni per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni** coinvolte
- l'amministrazione procedente organizza, **entro 30 giorni dal termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle amministrazioni coinvolte, una riunione telematica con le stesse nella quale prende atto delle singole posizioni** e procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza. **L'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato**, di quelle che hanno partecipato non esprimendosi o di quelle che abbiano espresso un dissenso non motivato, **si considera acquisito**.
- nel caso in cui si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi per il livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e tutti gli ulteriori atti di autorizzazione vengono rilasciati entro 60 giorni dalla richiesta.

2.3. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata (Art. 15)

L'articolo rinnova, con la definizione di nuovi termini temporali, la predisposizione dell'Agenda per la semplificazione, prevedendola per il triennio 2021-2023 ed estendendo l'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata a nuovi procedimenti oltre quelli relativi ad edilizia ed attività produttive. Sulla base di una ricognizione da effettuarsi entro 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto, Stato, Regioni ed Enti locali effettuano una ricognizione dei procedimenti amministrativi soggetti ad amministrazione, SCIA e comunicazione, gli adempimenti e le misure ritenute non indispensabili, i procedimenti da semplificare, quelli per cui si può adottare un'autorizzazione generale, le discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla UE

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA

3.1. Stabilità finanziaria degli enti locali (Art. 17)

L'articolo 17 recepisce alcune richieste avanzate da Anci per quanto riguarda la stabilità finanziaria degli enti locali.

Va premesso che le gravose e ripetute restrizioni di finanza pubblica dell'ultimo decennio hanno inciso pesantemente sulla gestione dei piani di riequilibrio, spesso approvati in condizioni di contesto significativamente diverse da quelle poi riscontrate nel corso degli esercizi successivi. La norma permette sostanzialmente di assicurare la continuità gestionale degli enti in piano di riequilibrio che hanno riformulato il percorso di risanamento e sono al contempo oggetto di procedure di infrazione da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, che possono portare al dissesto "guidato" o allo scioglimento del Consiglio comunale sulla base di infrazioni registrate in precedenti versioni dei piani di rientro.

In particolare, il **comma 1** dispone che, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante della diffusione dell'epidemia da COVID-19, **il termine entro il quale il Consiglio dell'ente locale delibera il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è fissato al 30 settembre del 2020** qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Pertanto, si prevede la rimessione in termini per i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020 - per effetto del rinvio operato dall'articolo 107, comma 7, del dl n. 18 del 2020- ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto (17 luglio).

Ai sensi del **comma 2 sono sospesi i termini per l'attuazione del dissesto guidato**. Infatti, la mancata presentazione del piano entro il termine di 90 giorni, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine

del periodo di durata del piano stesso, comportano l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. I predetti termini sono sospesi fino al 31 giugno 2021 qualora l'ente locale abbia presentato un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020.

Il **comma 3** precisa che **l'accertamento della "grave e reiterata violazione" nella gestione del piano di riequilibrio deve riferirsi al piano riformulato o rimodulato**, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono dunque sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente.

Il comma 4 dispone **l'abrogazione di due norme** della legge di bilancio per il 2018, **che contrastano con le finalità sopra indicate**. Si tratta dei commi 850 (condizioni per il dissesto guidato) e 889, ultimo periodo (verifica del rispetto degli obiettivi del piano riformulato o rimodulato), dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017.

2.4. Modifiche al d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (Art. 18)

E' stata abrogata, su richiesta dell'ANCI, la norma che rendeva inefficaci le ordinanze sindacali in contrasto con misure statali e regionali in lockdown per emergenza Covid 19. Vengono pertanto ripristinati pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai Sindaci dall'articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili ed urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità.

4. RESPONSABILITÀ

4.1. Responsabilità erariale (Art. 21)

La norma interviene in materia di responsabilità erariale. In particolare:

- ✓ chiarisce che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica;
- ✓ limita, fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni. **In tal modo, ci sarà una responsabilità maggiore, per i pubblici dipendenti, in caso di inerzia piuttosto che in caso di azioni.**

Pertanto, pur essendo una misura di carattere temporaneo, questa modifica normativa, facilita (diversamente che in passato), una condotta attiva da parte dei dipendenti pubblici e, dunque, un rilancio degli investimenti e delle opere pubbliche.

Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale (Art.22)

Il dolo viene riferito all'evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzato il **controllo concomitante da parte della Corte dei conti** per accelerare le spese di investimento pubblico.

4.2. Modifiche all'articolo 323 del codice penale (Art. 23)

La norma **interviene sulla disciplina dell'abuso d'ufficio** di cui all'articolo 323 del Codice penale, operando una migliore qualificazione dell'istituto.

In particolare, la norma:

- ✓ attribuisce rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge;
- ✓ attribuisce, altresì, rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto.

Pertanto, ora, **è definito in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio, essendo venuto meno il riferimento generico, attualmente vigente, alla violazione di norme di legge o di regolamento.**

5. CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5.1. Identità Digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali (Art. 24)

L'articolo in esame propone diverse modifiche al Codice dell'amministrazione digitale al fine di favorire lo sviluppo e l'accesso a servizi in rete.

In particolare, **alla lettera a), numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 si interviene sull'articolo 3-bis del CAD, si estende la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando - quali misure di semplificazione - che l'accesso al domicilio digitale avviene anche tramite dispositivi mobili attraverso il punto di accesso o applicazione AppIO, già prevista dall'art. 64-bis del CAD. Inoltre, sempre con riguardo al domicilio digitale dei privati, si introducono regole più certe per la tenuta, la gestione e l'eventuale cancellazione dei domicili digitali dall'elenco previsto all'articolo 6-quater del CAD e si prevede che, nel caso in cui l'indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla cancellazione d'ufficio dello stesso dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche**

e degli altri enti di diritto privato, con le modalità fissate nelle Linee Guida adottate da AgID.

In tal modo, nell'ottica di privilegiare le comunicazioni telematiche (secondo l'impianto del CAD, che già oggi ne prevede la futura esclusività), si intende limitare la facoltà di cancellarsi ad libitum dall'elenco e rendere più certo il domicilio digitale dei cittadini che ne abbiano eletto uno, ferma restando la facoltà di consentirne la modifica o di cessarne l'utilizzo. Per questa via si favorisce un percorso di semplificazione e di maggiore certezza nelle comunicazioni telematiche tra cittadini e pubbliche amministrazioni. **Le Linee guida già previste, oltre ad indicare le modalità per comunicare la modifica o la variazione del domicilio digitale, definiscono le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato (di cui all'art. 6-quater CAD), in conformità anche con le previsioni contenute nei commi 3-bis e 4-bis dell'articolo 3-bis del CAD, nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.** Si rafforzano poi le clausole di salvaguardia che, per le ipotesi di mancato funzionamento o anche per superare il digital divide, tutelano il cittadino che non abbia accesso ad un domicilio digitale. Al numero 4, della lettera a) dell'articolo 1, **si introduce una modifica** nella parte finale del comma 3-bis dell'articolo 3-bis, **stabilendo le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale.**

Con tale modifica, si amplia l'oggetto del decreto che, al fine di superare il digital divide, definisce non solo le modalità di consegna ma anche quelle di messa a disposizione dei documenti per i soggetti che non abbiano accesso al domicilio digitale, coordinando la norma anche con quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 26 in materia di piattaforma notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

Nel successivo numero 5 della lettera a) viene introdotta una modifica al comma 4-bis del suddetto articolo 3-bis, estendendone l'ambito di applicazione anche alle **ipotesi in cui il domicilio digitale non sia attivo o non stia funzionando o non risulti raggiungibile e prevedendo la possibilità che i documenti vengano comunque messi a disposizione del destinatario ovvero consegnati.** Con tale modifica, si vuole tutelare gli utenti che non hanno accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento, **stabilendo che siano resi disponibili i documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso che contenga le indicazioni delle modalità con le quali i documenti possono essere recuperati. La modifica introdotta al numero 6 consente, solo nelle more dell'adozione delle Linee guida previste all'articolo 3-bis, comma 1-ter e della realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, di eleggere domicilio speciale diverso da quello contenuto nell'elenco.**

Con le modifiche introdotte alla lettera b), si chiarisce che, **nell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all'articolo 6-bis del CAD, siano indicati anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato.** In particolare, nel predetto elenco saranno riportati, ad esempio, gli indirizzi dei professionisti

di cui al D.M. MEF 5 agosto 2019, n. 106, abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, i quali non potendo indicare il proprio indirizzo PEC nell'INI-PEC, non essendo iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, allo stato possono ricevere dalla Pubblica Amministrazione atti di rilevanza giuridica solo attraverso l'elezione di domicilio digitale nell'elenco delle persone fisiche.

Si è conseguentemente chiarito che **anche il professionista iscritto in albi, registri o elenchi tenuti da una p.a. e istituiti da una legge dello Stato possano eleggere un domicilio digitale professionale nell'elenco INI-PEC.**

Alla lettera c), **la modifica del terzo comma dell'articolo 6-quater è volta ad evitare che, con il funzionamento a regime dell'ANPR, sia cessato l'INAD. In tal modo si preservano anche i domicili digitali degli enti di diritto privato e dei professionisti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.**

Con la lettera d), si modifica il terzo comma dell'art. 6-*quinquies*, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, **per contrastare il fenomeno dell'invio di comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di erogazione di servizi pubblici.** In fase applicativa è emersa infatti l'opportunità di un chiarimento al fine di assicurare una più chiara tutela ai titolari dei domicili digitali. Pertanto, **la modifica proposta precisa che il divieto dell'uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si riferisce non solo ai soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, del CAD, ma a qualunque mittente.** Si chiarisce altresì che **il divieto attiene appunto all'invio, senza il consenso dei destinatari, di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente.** Le conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione del divieto dell'uso del domicilio digitale senza consenso sono disciplinate dal medesimo decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679.

Con le modifiche di cui alla lettera e), si rafforza lo strumento dell'identità digitale per semplificare e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede una misura di semplificazione per il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni, intervenendo sull'articolo 64 del CAD per chiarire e precisare **che l'accesso ai servizi in rete avviene parimenti con SPID e con CIE e disponendo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 lettera a), ovvero le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente i suddetti strumenti di identificazione digitale per l'accesso ai propri servizi on line da parte dei cittadini:** resta fermo, quindi, che l'accesso ai servizi in rete è sempre consentito con SPID e con CIE, oltre che con CNS. **Con un DPCM ovvero con un decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione viene definita la data a partire dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali per l'accesso ai propri servizi on-line da parte delle imprese e dei professionisti.**

Con l'introduzione del comma 2-*undecies*, si precisa che i gestori dell'identità digitale, a seguito dell'accoglimento della richiesta di accreditamento, vengono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. Tale elenco è già esistente presso AgID, non determinando pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con l'introduzione del comma 2-duodecies, si prevede che, al pari di quanto previsto dall'art. 35 del DPR 445/2000 **con riguardo alla equipollenza dei documenti di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, la verifica dell'identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) sostituisca l'esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta, con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento di costi e maggiore sicurezza legata al fatto che si eviteranno invii di fotocopie dei propri documenti.** La modifica introdotta impone comunque **che l'identificazione digitale garantisca un livello di sicurezza "almeno significativo", secondo gli standard di sicurezza prevista a livello europeo dal Regolamento eIDAS n. 910/2014.** Si precisa, altresì, **che l'identità digitale attesta gli attributi identificativi dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID.**

Alla lettera f), si introducono modifiche all'articolo 64-*bis* tese a consolidare la natura dell'AppIO, quale punto di accesso telematico ai servizi pubblici, prevedendo che **le pubbliche amministrazioni rendano i propri servizi fruibili in rete su dispositivi mobili anche attraverso l'applicazione AppIO. Le amministrazioni potranno provvedere autonomamente e non esporre i propri servizi sull'APP IO in caso di impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società PagoPA.**

Ai fini dell'esposizione di tutti i servizi su AppIO, si aggiunge al citato articolo 64-*bis*, il comma 1-*quater*, che **impone ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ovvero tutte le PPAA, di avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021 per rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale.**

Si introduce, altresì, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni sancite che costituisce un mancato raggiungimento di uno specifico risultato e rilevante obiettivo comportando la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del dirigente responsabile, incluso il divieto di percezione di premi o incentivi nell'ambito delle strutture di appartenenza competenti.

Con la stessa finalità di semplificare l'erogazione e la fruizione dei servizi tramite l'AppIO, la lettera g) reca modifiche all'articolo 65, comma 1, **introducendo la possibilità di formare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni attraverso la suddetta applicazione.**

Inoltre, **si aggiunge la possibilità per l'istante o il dichiarante di inviare istanze, dichiarazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni - valide a tutti gli effetti di legge - direttamente dal proprio domicilio digitale, senza la necessità di allegare un documento, purché iscritto in uno degli elenchi previsti agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero purché si tratti di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tale ultima modalità di comunicazione vale altresì ad eleggere domicilio digitale presso tale indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter* del CAD. Rimangono**

ferme le diverse disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Con il comma 2, si consente una breve proroga, dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021, del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA;

Con la soppressione del secondo periodo del comma 4, **si consente ad AgID di continuare a gestire l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater CAD, pur dopo il completamento dell'ANPR, stante la necessità di garantire la gestione dei domicili degli enti e dei professionisti non iscritti all'albo.**

Si sopprime, poi, il successivo comma 5 per i professionisti iscritti in albi e in elenchi inseriti anche nel registro dei domicili digitali delle persone fisiche con l'indirizzo presente nell'elenco INI-PEC, ormai superato dalle modifiche introdotte.

Il comma 3, interviene sull'articolo 36, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eliminando il riferimento espresso alle carte di identità su supporto cartaceo e consentendo, in tal modo, a tutti i cittadini in possesso di qualsiasi tipologia di carta di identità il rinnovo del documento, a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, così, incentivando il passaggio a CIE, strumento che oltre ad attestare l'identità anagrafica, permette - ai sensi dell'articolo 64 del CAD e secondo il Regolamento EIDAS - l'accesso dei cittadini ai servizi in rete.

Infine, **il comma 4** coordinandosi con la modifica introdotta dal comma 1 lettera e) numero 6) **stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali di identificazione e accesso ai servizi on-line diverse da SPID, CIE o CNS, ferma restando la possibilità di utilizzo di quelle già rilasciate fino alla naturale scadenza, ovvero non oltre il 30 settembre 2021.**

5.2. Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale (Art. 25)

La norma interviene sulla semplificazione delle procedure per la conservazione dei documenti informatici, ed andrà quindi coordinata con il testo delle Linee Guida AGID su questi temi in fase di istruttoria presso la Conferenza Unificata, e il rilascio delle identità digitali SPID. Si rivolge, pertanto, ai soggetti che forniscono questa tipologia di servizi e non ha un impatto diretto sui Comuni.

Nel dettaglio:

Al comma 1, si interviene sull'articolo 29 del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l'articolo 29, al comma 1 e l'articolo 64, al comma 2-sexies, lettera b) - con modalità diverse, la disciplina di

accreditamento dei gestori dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all'articolo 64, la disciplina dell'accreditamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltre, il comma 2 dell'articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del citato articolo 29.

Con il comma 2, si introducono disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS). La Commissione europea, nell'ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" disposta da AgID, ha rilevato, tra l'altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l'articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l'Italia a rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (*Notification* 2019/0540/I).

In questa direzione, l'intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all'articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l'attività di conservatori di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Sono altresì fissate nel minimo di 4.000 euro e nel massimo di 40.000 euro le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione. Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1-*bis*, lettera b), per l'attività di conservazione dei documenti informatici, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della disposizione che si illustra.

Con il comma 3, si prevede che al sistema SCIPAFI (Sistema pubblico di prevenzione che consente il riscontro dei dati contenuti nei principali documenti di identità, riconoscimento e reddito detenuto dal Ministero dell'Economia e Finanze e gestito dalla Consap S.p.A.) possano aderire anche i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del CAD al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l'accesso avvenga a titolo gratuito.

5.3. Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (Art. 26)

L'istituzione della piattaforma è prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'articolo in oggetto definisce le modalità di funzionamento della piattaforma digitale, che opera come strumento unico per la notifica digitale, con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese.

Per la realizzazione e gestione dell'infrastruttura centrale sono stanziati 2 MEURO all'anno a partire dal 2020. La Piattaforma verrà realizzata dalla Società PagoPA che si avvarrà del supporto di Poste Italiane. L'utilizzo dell'infrastruttura non è obbligatorio in quanto le Pubbliche Amministrazioni possono collegarsi ad essa ed i costi di utilizzo sono sostenuti dall'utente finale, ovvero il destinatario. Gli introiti saranno poi ripartiti tra pubbliche amministrazioni utilizzatrici competenti, la Società PagoPA e Poste Italiane.

Nel dettaglio:

L'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di **notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni**, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (AppIO, accesso via internet, sistemi di notifica digitale). **La proposta prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione. L'attività che dovrà porre in essere l'amministrazione che intende notificare un atto è quella di "mettere a disposizione", con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma.** La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee guida adottate in esecuzione dello stesso. Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma. In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l'utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti (*blockchain*) – in un'apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi. La nuova disposizione – per garantire la corretta gestione del ciclo documentale anche nelle ipotesi in cui non sia possibile formare documenti informatici nativi digitali – prevede che i funzionari o i dipendenti, individuati e nominati dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c), attestino la conformità agli originali analogici delle copie

informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e assumano la qualifica di pubblici ufficiali.

Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, è previsto che il gestore della piattaforma invii al destinatario il c.d. “avviso di avvenuta ricezione”, con il quale comunica l’esistenza di un atto a lui indirizzato e l’identificativo univoco della notificazione (IUN). Lo stesso avviso indica le modalità di accesso alla piattaforma al fine di consultare e acquisire il documento oggetto di notificazione. L’avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

È previsto, infatti, che l’avviso sia comunicato con modalità telematiche, idonee ad assicurare l’avvenuta ricezione, ai destinatari che abbiano un domicilio: a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del CAD, ossia l’indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l’indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio (IPA) e l’indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese; b) eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione; c) eletto per la ricezione delle notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma e comunicato al gestore della piattaforma.

Al fine di superare gli attuali problemi e limiti della notifica a mezzo PEC alle persone giuridiche ed ai professionisti a causa delle caselle PEC non rinnovate o piene, viene disciplinato, in analogia a quanto già previsto da analoghe disposizioni (già sottoposte a positivo scrutinio della Corte Costituzionale), il caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l’avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dai decreti del comma 15. Per superare il *digital divide* e avvicinare i cittadini all’uso delle tecnologie digitali, la norma prevede che, ai destinatari privi di un domicilio digitale, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità prevista dalla legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta. Tale avviso contiene l’indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (*email*, numero di telefono, AppIO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (c.d. “avviso digitale di cortesia”) dell’avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l’app IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso (anche tramite l’AppIO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e la Carta d’identità elettronica (CIE).

La norma prevede che l'effetto della notificazione, idoneo a impedire decadenze o prescrizioni per il notificante, si perfeziona in momenti distinti per l'amministrazione e per il destinatario.

In particolare, la notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario: 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale saturata, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo; 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

Al di là del caso in cui il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva mediante accesso al documento oggetto di notificazione, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario sono stati previsti dei termini, differenziati a seconda del "canale" di invio dell'avviso (telematico o a mezzo posta), ampiamente congrui per consentire al destinatario l'accesso telematico alla piattaforma o il ritiro fisico del documento. È previsto poi che la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisca qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompa il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione. La misura di semplificazione introduce una deroga al regime ordinariamente recettizio dell'atto interruttivo della prescrizione, considerando per un verso la certezza della data di esercizio del diritto da parte dell'amministrazione che mette l'atto a disposizione sulla piattaforma e, per altro verso, il regime di *favor* concesso ad una modalità telematica che agevola il buon andamento, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, senza in alcun modo ledere i diritti del destinatario della notifica, che potrà esercitare i suoi diritti a partire dalla data successiva in cui ne avrà compiuta ricezione. Anche a fini di prova nei rapporti tra terzi, il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative: alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; alla data di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; al periodo di malfunzionamento della piattaforma e alla data del ripristino delle sue funzionalità. Nel caso in cui ai destinatari privi di un domicilio digitale l'avviso di avvenuta ricezione sia stato notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità di notifica, il gestore rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge n. 890 del 1982, dei quali attesta la conformità agli originali.

In modo da non incidere sulla decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione, viene altresì disciplinato il malfunzionamento della piattaforma che rende impossibile l'inoltro

telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione. In particolare, si prevede che il malfunzionamento sia attestato dal gestore e che ciò determini, conseguentemente, la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma nonché la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma saranno determinate e poste a carico del destinatario e ripartite, secondo le modalità fissate in un apposito DPCM o decreto del Ministero delegato per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, tra le amministrazioni, il gestore della piattaforma e Poste Italiane per contribuire alle spese di funzionamento e gestione del sistema di notifica.

Si tratta delle spese di notifica già oggi previste a carico del destinatario e che verranno determinate tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 4, del CAD.

La definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata, da adottare nel rispetto del CAD, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, il Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri fisserà il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

Il comma 17 prevede espressamente le ipotesi in cui non trova applicazione il sistema di notificazione previsto dalla presente disposizione. Con i commi 18 e 19 si apportano modifiche di coordinamento con alcune norme vigenti, in particolare si sancisce che la società PAGOPA potrà avvalersi di Poste Italiane per lo sviluppo, in tutto o in parte, della piattaforma. Poste italiane potrà riusare della propria infrastruttura tecnologica già esistente. Il comma 20 sancisce che il gestore della piattaforma si avvalga di Poste italiane anche per la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notifica.

Ai sensi del comma 21 le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la realizzazione della piattaforma si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5.4. Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni (Art. 29)

Estensione della cosiddetta Legge Stanca sull'accessibilità anche agli enti privati che offrono strutture o servizi aperti o forniti al pubblico. Non riguarda i Comuni che già sono sottoposti ai dettami della Legge *ab origine* in quanto questa si rivolgeva principalmente alle pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio:

L'articolo apporta ulteriori modifiche alla legge 9 gennaio 2004 n. 4 recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", già modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 di recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Le modifiche formulate sono principalmente volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, impegna ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e a elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e Linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico nonché a promuovere l'accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso internet, e ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima.

In questo contesto, l'emergenza sanitaria in corso ha rivelato quanto sia essenziale la possibilità di accedere e utilizzare i servizi digitali. Servizi che risultano particolarmente essenziali proprio per coloro che a causa di disabilità necessitano, senza discriminazioni, di tecnologie assistive o configurazioni particolari, ad esempio, per ordinare un farmaco on line oppure richiedere assistenza medica. Le medesime tecnologie e, più in generale, l'accessibilità e la fruibilità dei siti *web* o applicazioni mobili devono, tuttavia, divenire in via ordinaria principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

A tal fine, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 4 del 2004, precisando che l'accessibilità è riferita anche alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete, in modo che sia garantita a tutti gli utenti e, in particolare, alle persone con disabilità. La lettera b) reca una modifica di coordinamento normativo mediante il richiamo all'articolo 2, comma 1, lettera *a-quinquies*, della citata legge, del novellato comma 1-*bis*, al fine di includere nel novero dei soggetti erogatori destinatari

degli obblighi di accessibilità anche altri soggetti meglio identificati dalla successiva lettera c). Quest'ultima, invero, precisa che gli obblighi derivanti dalla citata legge si applicano anche ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro. Seguono, quindi, norme di coordinamento volte a rendere effettivo e cogente il sistema già previsto dalla legge 4/2004 anche per i nuovi destinatari delle disposizioni vigenti. Si introducono inoltre alcune modifiche di coordinamento al fine di estendere la previsione di accessibilità anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai nuovi soggetti obbligati e la sanzione della nullità per i contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili conclusi in violazione dei requisiti di accessibilità. Fermo restando il diritto del soggetto discriminato ad agire contro la discriminazione ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67, introduce, all'articolo 9, una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi previsti, aggiungendo che, nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. L'inosservanza delle disposizioni è accertata e sanzionata dall'AgID. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento del fatturato.

Il comma 2 apporta modifiche all'art. 1 della Legge 145/2018 ed in particolare destina il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 489 della medesima legge alla realizzazione di una piattaforma informatica unica nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli, volta a consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni di disabilità. La dotazione originaria del Fondo era di 5 milioni di euro per il 2019.

Sostituisce altresì il comma 491 della suddetta Legge, stabilendo che, **entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento vengono disciplinate le procedure per l'istituzione della piattaforma con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero dell'Interno, sentite le associazioni di rappresentanza delle categorie con disabilità più significative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e parere del Garante della Privacy.**

Per la realizzazione della piattaforma il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti può avvalersi della Società SOGEI.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.5. Misure di semplificazione in materia anagrafica (Art. 30)

L'articolo introduce modifiche all'art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

In particolare, **si introduce la possibilità che i certificati anagrafici in modalità digitale possano essere rilasciati anche dal Ministero dell'Interno attraverso il sistema ANPR, muniti di sigillo elettronico qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/2014.**

In questo modo, **si disciplina la possibilità per i cittadini di identificarsi e accedere all'ANPR attraverso la propria identità digitale e richiedere il proprio certificato anagrafico all'Archivio nazionale.**

Al terzo comma dell'art. 62 suddetto **viene infine aggiunto un periodo che sancisce l'attribuzione ai cittadini da parte dell'ANPR di un codice identificativo univoco al fine di garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione.**

L'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche dell'ANPR in relazione ai servizi resi disponibili dal sistema alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi saranno disciplinati con uno o più decreti del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la Privacy e l'AgID.

Sono altresì apportate modifiche al DPR n.223/1989 recante il Regolamento anagrafico della popolazione residente al fine di armonizzare la norma alle modifiche introdotte all'art. 62 del CAD. In particolare, si modifica il comma 3 dell'art. 13 stabilendo che le dichiarazioni di:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;**
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;**
- c) cambiamento di abitazione;**

Sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi dell'ANPR.

Inoltre, **viene modificato l'art. 33 comma 2, affinché al rilascio di certificati in modalità telematica concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta, possano provvedere anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono, mediante i servizi dell'ANPR, ai sensi del comma 3 dell'art. 62.**

Si interviene altresì sull'art. 35 comma 1 del DPR 223/1989 per armonizzazione con la nuova disposizione che consente il rilascio dei certificati in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR.

Tali modifiche non comportano nuovi oneri a carico dello Stato in quanto sono a valere sugli stanziamenti del Ministero dell'Interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.

Inoltre, le modifiche suggerite saranno indispensabili per una corretta e coerente attuazione da parte dell'Italia del Regolamento UE 2018/1724 per la realizzazione del Single Digital Gateway in merito alle procedure anagrafiche in esso previste, ed in

particolare di quelle relative alla possibilità da parte dei cittadini degli Stati Membri di richiedere attraverso un unico punto e secondo una procedura esclusivamente digitale, la prova di nascita, la prova di residenza ed il cambio di residenza.

6. NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

6.1. Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 31)

L'articolo in esame interviene sull'art. 12, comma 3-*bis* del CAD, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile (c.d. *smart working*), introducendo l'obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei dipendenti, di dispositivi elettronici personali, tenendo conto delle migliori pratiche a livello anche internazionale, promuovendo la consapevolezza del lavoratore attraverso la diffusione di apposite linee guida e definendo la tipologia di attività che possono essere svolte in modalità agile.

Viene altresì aggiunto nel medesimo articolo 12, **il comma 3-ter** che - sempre nell'ottica di agevolare la diffusione del lavoro agile - **stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le Autorità di sistema portuale, e le Autorità amministrative indipendenti acquistano beni ovvero progettano e sviluppano sistemi informativi e servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa**, fermo restando, ovviamente, il rispetto dello Statuto dei lavoratori e delle necessarie misure di garanzia e di sicurezza, imposte dagli standard e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali, volte ad assicurare la protezione delle reti e l'uso responsabile dei mezzi telematici.

Sempre con il medesimo articolo, **si introducono misure di semplificazione e coordinamento per favorire l'attuazione della strategia digitale pubblica sul territorio nazionale. In particolare, si affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, quelle di indirizzo e programmazione previste all'art. 14, secondo comma, oltre che le attività di monitoraggio, di tipo consultivo e di vigilanza; tale funzione sarà svolta anche avvalendosi dell'AgID.** Si precisano le funzioni di AgID con riferimento al ruolo di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni. Si elimina pertanto la possibilità che l'amministrazione interessata possa chiedere ad AgID di svolgere l'intero monitoraggio sull'intero ciclo di vita del contratto, che richiederebbe all'Agenzia di sostituirsi in attività proprie delle amministrazioni, con un carico di lavoro e oneri non prevedibili, né quantificabili.

Si interviene sull'articolo 17, comma 1-*quater*, del CAD, prevedendo che il difensore civico inviti il soggetto responsabile di presunte violazioni del CAD ad avviare tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni (e non più concludere) le

attività necessarie a porvi rimedio. Il termine temporale di trenta giorni attualmente previsto per porre rimedio alla violazione effettivamente riscontrata dall'ufficio del difensore civico per il digitale, infatti, nella prassi, si è rivelato eccessivamente ridotto rispetto al grado di complessità delle attività da porre in essere e non contempla la eventuale necessità di interventi di sistema. **La norma inoltre prevede che il mancato avvio delle attività indicate dal difensore civico rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportamenti di responsabilità dirigenziale e disciplinare.**

Con il comma 2, si interviene a modificare l'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 105/2019, ai sensi del quale **i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,** di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge - **ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso** ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015 - **che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per l'espletamento dei servizi rilevanti, sono tenuti a darne comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale - CVCN, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.** La lettera a) prevede infatti che la comunicazione comprenda la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego.

Il comma 5 stabilisce che per garantire la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società SOGEI, nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti opera, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualità di innovation procurement broker e quindi può derogare all'art. 4 comma 3-ter del DL 95/2012 e non avvalersi di Consip SpA nella sua qualità di centrale di committenza.

6.2. Codice di condotta tecnologica (Art. 32)

Si introduce l'articolo 13-bis del CAD, recante Codice di condotta tecnologica ed esperti. La proposta normativa intende favorire la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione della PA, prevedendo che le pubbliche amministrazioni progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e i propri servizi digitali, in coerenza con regole omogenee dettate dal "Codice di condotta tecnologica" per l'intero territorio nazionale e con modalità tali da consentire la necessaria integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (SPID, PAGOPA, ANPR e AppIO).

Il codice di condotta tecnologica sarà adottato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e **acquisito il parere della Conferenza Unificata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.**

Il "Codice di condotta tecnologica", ai sensi del comma 2, **disciplina, le modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei progetti e delle azioni di sviluppo dei sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche. Dette modalità devono risultare**

coerenti con la disciplina, anche attuativa, in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

Al fine di colmare il *deficit* di competenze professionali e tecniche nelle pubbliche amministrazioni, più volte registrato come fattore di ostacolo alla trasformazione digitale, **si prevede al comma 3 che, per la realizzazione di progetti di sviluppo coerenti con il codice di condotta tecnologica, le amministrazioni possano avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti dotati di esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.**

Gli aspetti concernenti gli incarichi degli esperti sono disciplinati nel codice; essi operano in collaborazione con il responsabile per la trasformazione digitale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al comma 4 è previsto esplicitamente che la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi contempli sempre l'integrazione degli stessi con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, quali pagoPA, ANPR, SPID e IO e la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. L'AgID accerta e verifica il rispetto di detto Codice e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti.

Si introduce, infine, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni sancite che costituisce un mancato raggiungimento di uno specifico risultato e rilevante obiettivo comportando la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del dirigente responsabile, incluso il divieto di percezione di premi o incentivi nell'ambito delle strutture di appartenenza competenti.

7. STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI

7.1. Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi (Art. 33)

Con l'articolo si interviene sull'articolo 50 del CAD al fine di semplificare e favorire la condivisione del patrimonio informativo pubblico stabilendo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in caso di mancata sottoscrizione degli accordi quadro tesi a garantire l'interoperabilità già prevista a legislazione vigente, stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.

In caso di inadempimento dell'obbligo, che costituisce un mancato raggiungimento di uno specifico risultato e rilevante obiettivo, **si applica un puntuale sistema sanzionatorio che comporta la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del dirigente responsabile, incluso il divieto di percezione di premi o incentivi nell'ambito delle strutture di appartenenza competenti.**

Si inserisce poi una ulteriore disposizione, l'articolo *50-quater* del CAD, che si propone di integrare tra le fonti del patrimonio informativo pubblico anche i dati dei concessionari di servizi pubblici, per fini statistici e di ricerca nonché per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Per raggiungere tale obiettivo, si prevede che i contratti e i capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione prevedano in capo al concessionario l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti, inclusi quelli relativi all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti. La disposizione chiarisce che **deve trattarsi di dati di tipo aperto**, come definiti dallo stesso CAD all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), **vale a dire** che presentano le seguenti caratteristiche: 1) **sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato**; 2) **sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis)**, **sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati**; 3) **sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che ne disciplina la tariffazione.**

7.2. Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Art. 34)

Si sostituisce il vigente articolo 50-ter del CAD, semplificando e rafforzando l'operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già prevista e finalizzata a favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per stringenti finalità istituzionali.

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è **gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che assicura l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.**

L'intervento normativo favorisce la condivisione di dati e informazioni prevedendo la **messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Allo sviluppo di dette interfacce, raccolte**

nel “Catalogo API” provvedono i soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD, sono tenute ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rispetto alla precedente formulazione, quindi, **non è prevista l’acquisizione di dati detenuti dalle diverse amministrazioni ma, piuttosto, la loro condivisione attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni (API).**

In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l’interoperabilità con il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 del CAD e con le banche dati dell’Agenzia delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. Si rimette ad AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, l’adozione di Linee guida per definire gli *standard* tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.

Nella Piattaforma non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.

Il comma 4 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro dell’Interno, sentito il Garante Privacy e acquisito il parere della Conferenza Unificata è stabilita la Strategia Nazionale Dati con la quale sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti dell’articolo 2 comma 2 del CAD.

In caso di inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati, ovvero i dati aggregati e anonimizzati, che costituisce un mancato raggiungimento di uno specifico risultato e rilevante obiettivo, si applica un puntuale sistema sanzionatorio che comporta la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del dirigente responsabile, incluso il divieto di percezione di premi o incentivi nell’ambito delle strutture di appartenenza competenti.

L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, fermi restando gli obblighi sanciti dal Regolamento UE 679/2016.

I soggetti di cui all’articolo 2 comma 2 del CAD possono continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

Le attività previste dal presente articolo si svolgono ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Seguono, infine, alcune modifiche di coordinamento con l'articolo 60 del CAD che disciplina le base dati di interesse nazionale al fine di allineare le disposizioni.

7.3. Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese (Art. 35)

L'articolo modifica l'art. 33 septies del DL 179/2012, introducendo la realizzazione di una infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione dati, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'infrastruttura è destinata a tutte le pubbliche amministrazioni e mira a garantire al contempo qualità, sicurezza, scalabilità, efficienza energetica, sostenibilità economica e continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali.

Le amministrazioni centrali migrano i loro Centri per l'elaborazione dei dati e i relativi sistemi informatici che non abbiano i requisiti definiti nel regolamento di cui al comma 4 del DL succitato, verso la nuova infrastruttura, ovvero verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter realizzata da SOGEI, una propria infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti suddetti oppure verso soluzioni cloud nel rispetto del regolamento di cui al comma 4.

Le amministrazioni locali migrano i loro Centri per l'elaborazione dei dati e i relativi sistemi informatici che non abbiano i requisiti definiti nel regolamento di cui al comma 4 del DL succitato, verso la nuova infrastruttura, ovvero verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti suddetti oppure verso soluzioni cloud nel rispetto del regolamento di cui al comma 4.

Con l'inserimento del comma 1-ter viene disciplinato il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 con cadenza triennale, effettuato dall'AGID con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica. L'AGID d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono.

Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata.

Il comma 4 del succitato art. 33-septies viene sostituito affinché venga stabilito che l'AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisca, nel rispetto delle Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

Seguono le consuete limitazioni di applicazione alle attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.

Le attività previste dal presente articolo si svolgono ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

8. MISURE PER L'INNOVAZIONE

8.1. Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione (Art. 36)

L'articolo punta a facilitare l'avvio di sperimentazioni relative ad iniziative ad alto valore tecnologico da parte di imprese, Università, enti di ricerca, spin off e start up universitarie, prevedendo la possibilità di invio di progetti direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in deroga agli ordinari regimi amministrativi, avrà il compito di valutarli e concedere le autorizzazioni per l'avvio delle attività. Per far questo, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale procede in deroga a quanto previsto dagli articoli 19 (SCIA) e 20 (silenzio-assenso) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dal punto di vista degli enti locali va rilevato come, nell'esercizio di tale funzione, la PdCM convoca una conferenza dei servizi nei modi disciplinati dagli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – ma con tempi dimezzati rispetto a quelli previsti - nella quale invita le amministrazioni competenti ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati.

9. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI

9.1. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Art. 38)

L'articolo introduce varie disposizioni che hanno l'obiettivo di favorire la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, sia fisse (in fibra ottica) che mobili. In particolare, si velocizzano e semplificano i procedimenti per l'installazione di apparati di rete, anche delineando con maggiore forza, rispetto alla situazione attuale, la caratteristica di "lex specialis" del Codice delle Comunicazioni elettroniche rispetto al procedimento amministrativo ordinario e alla normativa urbanistica e edilizia.

Relativamente alle disposizioni di più diretto interesse comunale, si segnalano:

Comma 1. Qui vengono apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003) relativamente all'iter per l'installazione degli apparati di rete. Nel dettaglio vengono modificati:

- il comma 3 dell'art. 86 prevedendo, fra l'altro, che *“Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina*

edilizia e urbanistica”. **Questa proposta va nella direzione di escludere le infrastrutture TLC dal campo di applicazione del TU sull’edilizia ribadendo la qualifica di “lex specialis” del Codice;**

- l’art. 87-ter, prevedendo la semplice autocertificazione anche per le modifiche al profilo radioelettrico degli impianti già provvisti di titolo abilitativo;
- l’art. 88, chiarendo il significato di istanza unica (per l’effettuazione di scavi, occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili) e prevedendo l’espressione di pareri preliminari a fronte di autorizzazioni per lo svolgimento delle conferenze dei servizi. **Anche in questo caso – con il riferimento all’istanza unica - permane il percorso speciale indicato dal Codice rispetto alla disciplina della SCIA e della conferenza dei servizi delineata nella L. 241/1990 e s.m.i.**

Inoltre, viene aggiunto un nuovo articolo (87-quater) riguardante gli impianti temporanei di telefonia mobile (da attivare in caso di emergenze, per motivi di sicurezza, in occasione di eventi o esigenze stagionali per un massimo di 120 giorni), per la cui installazione si prevede una semplice comunicazione di avvio lavori all’ente locale. Per quelli per i quali si prevede un esercizio fino a 7 giorni, è sufficiente l’autocertificazione.

Comma 2. Qui vengono introdotte delle misure aggiuntive a quelle già previste dall’art. 82 del decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). In particolare, viene introdotta un nuovo comma, il 2-bis, che:

- deroga all’art. 88 del Dl.lgs. 259/2003 prevedendo la SCIA al posto della richiesta di autorizzazione per la posa della fibra – e in particolare scavo, installazione e manutenzione – nonché la deroga esplicita anche dai regolamenti comunali. La SCIA così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza;
- modifica l’art. 87 del Dl.lgs. 259/2003 prevedendo la SCIA di cui all’art. 87-bis dello stesso provvedimento, al posto della richiesta di autorizzazione, per l’installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, compresi i tralicci e le torri.

Comma 3. Il comma prevede che l’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali sia considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale, eliminando quindi l’obbligo per gli enti di corrispondere il canone dovuto per gli impianti agli uffici territoriali del MISE.

Comma 4. Viene modificato il comma 2-bis dell’art. 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, eliminando – nel caso in cui nella posa di fibra ottica siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi e per gli immobili sottoposti a tutela - la previsione dell’autorizzazione archeologica di cui all’art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Al suo posto è prevista una semplice trasmissione, da parte dell’operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all’autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall’operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.

Comma 6. Il comma punta a specificare i limiti entro i quali possono muoversi i Comuni nella definizione dei cd. “regolamenti antenne” di cui all’art. 8 comma 6 della legge 36/2001, anche riprendendo in parte quanto chiarito negli anni dalla giurisprudenza in materia. Viene specificato che i siti sensibili debbano essere individuati in modo specifico, che non possano definirsi esclusioni generalizzate sul territorio e che non è possibile, per il Comune, adottare provvedimenti contingibili e urgenti che puntino ad abbassare i limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in quanto tale competenza è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge 36/2001.

9.2. Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica (Art. 48)

La norma reca misure finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale e ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

In particolare interviene modificando il comma 1-sexies, precisando così che - in coerenza con le attività pianificatorie attribuite dal d.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 212, all’Autorità di sistema portuale - in sede di approvazione dei piani regolatori portuali, siano indicati i beni sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio nel rispetto del DPR 327/01.

Nel caso in cui un’opera non sia prevista nel piano regolatore portuale, il vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 può essere disposto dall’Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (lettera b).

La lettera d) del comma 1 sostituisce il comma 5 dell’articolo 5 della legge n. 84 del 1984, disponendo che gli adeguamenti tecnico-funzionali dei PRP vengano adottati dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici si reputa positivamente reso.

Al contempo, viene eliminato l’obbligo di adozione da parte della Regione dell’atto di approvazione dell’adeguamento tecnico funzionale, positivamente verificato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La lettera e) del comma 1 introduce poi una disciplina sull’accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche portuali.

Il comma 2 prevede, in via transitoria, in relazione alle operazioni di dragaggio nei porti e nelle aree marino – costiere di cui all’articolo 5- bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in corso alla data di entrata in vigore del decreto - legge, nonché per quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, che, in caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali

derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti, è elevato da trenta a quarantacinque mesi.

Il comma 3, in coerenza con le funzioni dell'Autorità di sistema portuale in materia di amministrazione e gestione del demanio marittimo, prevede una legittimazione concorrente con quella delle Regioni di dette Autorità nella richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle ripermetrazioni delle porzioni di SIN che ricadono nei porti di loro competenza, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Vengono poi previsti specificati interventi a valere sul fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti.

Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alla diffusione da contagi COVID-19, è disposto che, sino al 31 dicembre 2020, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, possono effettuare, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio.

9.3. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali (Art. 49)

La disposizione contiene specifiche misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali ed autostradali.

Sono previste, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale ed autostradale, l'approvazione di apposite linee guida, adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sempre finalizzato fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata sono adottate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine.

Importante la disposizione di cui al comma 5 che disciplina dei cosiddetti "attraversamenti" ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 285/92 (Codice della Strada).

10. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

10.1. Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Art. 50)

L'articolo interviene per snellire e semplificare le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare rispetto agli elaborati progettuali da presentare da parte dei soggetti proponenti e sui tempi di risposta della Pubblica Amministrazione. Di seguito le novità di maggior rilievo

Con la lettera a), viene modificato l'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Per il **rilascio del provvedimento di VIA** il livello di dettaglio degli **elaborati progettuali** può essere il progetto di fattibilità, il progetto definitivo (se disponibile) di cui al D.Lgs. n. 50/2016, comunque deve essere tale da consentire una compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA). Viene rafforzato il livello di dettaglio della progettazione, ciò con lo scopo di evitare ritardi nella procedura di valutazione nel caso l'Amministrazione competente debba richiedere al proponente ulteriori elementi di dettaglio sulle caratteristiche del progetto per poterne valutare compiutamente gli impatti sull'ambiente.

Con la lettera f) rispetto alla **procedura di verifica di assoggettabilità a VIA** (cd. screening) viene sostituito l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo tempi istruttori assai più brevi rispetto agli attuali, per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità l'autorità competente dovrà ora verificare entro 5 giorni dal ricevimento dello studio preliminare la completezza della documentazione. Una volta pubblicata la documentazione, i tempi per la formulazione delle osservazioni scendono da 45 a 30 giorni, mentre per l'adozione del provvedimento di verifica i tempi, che prima variavano tra 90 giorni e 270 giorni ora passano da un minimo di 80 ad un massimo di 115 giorni.

La lettera c) modifica l'articolo 7-bis introducendo un nuovo comma 2- che prevede che con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Beni culturali, previa intesa con la Conferenza Stato regioni, posso **individuare le tipologie di progetti e di opere necessarie all'attuazione del Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, per i quali la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA sarà effettuata in sede statale** anche se i progetti ricadono negli allegati III o IV e sono di competenza regionale.

L'articolo interviene anche con riduzione delle tempistiche e snellimenti rispetto ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e alla procedura e il rilascio del provvedimento di VIA di cui all'art. 21 e seguenti del dlgs 152/06

Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), rendono **equiparati, ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS), il piano di sviluppo aeroportuale al piano regolatore portuale**; con la semplificazione ora vigente per i soli piani portuali anche per i Piani di sviluppo aeroportuale, per i quali sia prevista la VIA ,tutti gli elementi già valutati in sede di VAS costituiscono ora dati acquisiti e la VIA, effettuata in modo integrato con la VAS, si conclude con un unico procedimento. Sono poi ridotti da 60 a 45 i giorni per presentare le eventuali osservazioni al progetto da parte del pubblico interessato.

10.2. Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (Art. 51)

Sono introdotte semplificazioni nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale riferiti agli interventi su infrastrutture esistenti finalizzati all'incremento della sicurezza. Il comma 1 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle infrastrutture, siano individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del dlgs n. 152/06.

10.3. Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica (Art. 52)

La norma intende favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro di terreni oggetto di bonifica e che non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. Ciò riguarderà anche i siti di interesse nazionale, dove la perimetrazione operata dal Ministero dell'ambiente può ricomprendere aree anche di una certa ampiezza per le quali non sono necessari direttamente interventi di bonifica. In tal modo, la realizzazione in tali aree degli interventi indicati nella norma in esame, consente di promuovere lo sviluppo di tali aree mantenendo ferma la necessaria bonifica delle aree contaminate.

10.4. Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (Art. 53)

La norma introduce il comma 4-bis dopo il comma 4 dell'art. 252, d.lgs. n. 152 del 2006, che intende semplificare le procedure anche nei siti di interesse nazionale. Nel merito, la principale novità risiede nell'introduzione in analogia a quanto previsto per i siti oggetto di bonifica diversi dai SIN, di una procedura preliminare tale da consentire al privato interessato l'effettuazione delle sole indagini preliminari secondo un piano concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e, solo qualora si riscontri un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Attualmente, nei SIN si procede per prassi direttamente alla predisposizione del piano di caratterizzazione senza passare per l'indagine preliminare. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, si applica la procedura ordinaria di cui agli articoli 242 e 245 del dlgs 152/06 con caratterizzazione analisi del rischio e piano di bonifica.

10.5. Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (Art. 54)

L'articolo intende innanzitutto accelerare la programmazione e la conseguente realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico attraverso una accelerazione dei tempi delle conferenze dei servizi.

Vengono introdotte modifiche finalizzate allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico, PAI, nei casi in cui tale aggiornamento riguardi fattispecie particolari che hanno determinato una modifica dello stato dei luoghi, come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area. Il Segretario Generale dell'Autorità di Distretto di approva con proprio atto tutte le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI derivanti dalle fattispecie sopra esposte, garantendo, al contempo, le adeguate forme di pubblicità all'atto e previo parere della Conferenza Operativa, nella quale sono presenti i rappresentanti di tutte le istituzioni regionali e statali del territorio dell'Autorità distrettuale. Tali modifiche saranno successivamente ricomprese nell'aggiornamento periodico dei PAI, approvato con DPCM.

10.6. Semplificazione in materia di zone economiche ambientali (Art. 55)

L'articolo introduce forme di semplificazione e razionalizzazione nei parchi nazionali (definite dal decreto legge n. 111/2019 zone economiche ambientali), sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente, spesso rallentate da un iter farraginoso previsto dalla legge n. 394 del 1991, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco.

Di interesse rispetto alla pianificazione territoriale la modifica di cui alla lettera b), che rivede la procedura di approvazione del Regolamento del parco, mantenendo dell'attuale tutte le fasi partecipative ma prevedendo modalità e termini temporali fissati al fine di assicurarne la conclusione, nonché il necessario meccanismo sostitutivo da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in caso di inerzia da parte dell'ente parco nell'adozione del regolamento del parco, strumento di disciplina delle attività consentite all'interno del territorio del parco. Per quanto attiene l'approvazione del Piano del Parco, ai sensi della lettera c), si rivede la procedura, mantenendo le fasi partecipative e integrandola con il processo di valutazione ambientale strategica che consente di acquisire il parere del MIBACT per gli aspetti paesaggistici. Al comma 3 si precisa che il piano del parco è predisposto e adottato dall'ente parco, in luogo della regione che provvede ad adottarlo entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'ente parco. Anche per il Piano si introduce un meccanismo sostitutivo in caso di mancata approvazione definitiva entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'ente parco ora posti in capo direttamente al Ministero dell'ambiente.

Rispetto alle zone individuate dal Piano del Parco, per quelle di cui alla lettera d), zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, il nuovo articolo 13-bis) prevede che, in presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti. Si prevede, in tal caso, una preventiva comunicazione all'Ente parco; in caso di non conformità, il diretto del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.

Con la lettera e) si permette l'utilizzo, da parte degli enti gestori delle aree protette, di beni demaniali in concessione in uso governativo, come previsto a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni; è fatta eccezione per beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi costituzionali, quali vigilanza e difesa militare.

11. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

11.1. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi (Art. 56)

La norma introduce ai commi 1 e 2 una semplificazione equivalente alla eliminazione della VIA, di valutazione ambientali e paesaggistiche e di assenso per alcune tipologie di estensioni percentuali di impianti rinnovabili nei casi di revisione progettuale e/o integrazione. Tale passaggio è molto delicato e potenzialmente dannoso per il territorio, richiede attenzione sugli impianti di medio grandi dimensioni come i parchi eolici e l'incremento fissato come soglia del 15%, soprattutto quando in questo caso riguarda agevolazioni a soggetti privati sullo sfruttamento di risorse naturali scarse come il suolo e non è accompagnata dall'adeguamento delle convenzioni con gli enti locali in termini di misure compensative.

Dal comma 4 in poi sono normati gli adeguamenti per impianti incentivati (spalma incentivi) e della gestione delle graduatorie e delle procedure da parte del GSE.

11.2. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Art. 57)

L'articolo vuole semplificare la realizzazione delle infrastrutture di ricarica e dei rispettivi punti/stazioni. A partire dalle definizioni, la proposta di articolato presenta delle criticità nella distinzione tra aree pubbliche e private, e soprattutto nell'allineamento con il PNIRE Piano nazionale dell'infrastruttura di ricarica elettrica. Altra criticità riguarda

l'allineamento con il Codice della strada e rispetto al principio di regolazione del servizio che riguarda la ricarica e non la sosta tout court. Dal comma 6 al comma 9 infatti la norma introduce cosa i Comuni devono e possono fare. Il comma 6 prevede ad esempio che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti disciplinino l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. Ciò presuppone una conoscenza più capillare della domanda come ad esempio quella del trasporto merci e una capacità decisionale sull'infrastruttura che il PNIRE oggi non prevede e su cui è necessario un raccordo.

D'altro canto (comma 9) la riduzione della Cosap/Tosap in ragione di una necessità di premiare e incentivare l'utilizzo di veicoli a zero impatto non può trasformarsi nel principio di esenzione ovvero di gratuità di utilizzo del suolo pubblico.

11.3. Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni (Art. 59)

La norma estende il meccanismo di scambio su posto altrove, ovvero dove il punto di immissione di energia non coincide con il punto di prelievo e utilizzo, previsto dall'art. 27, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ai comuni fino a 20.000 abitanti, in base al fabbisogno e dietro pagamento degli oneri di rete.

La richiesta di ANCI sarà quella di estenderlo a tutti i Comuni, in linea con l'attuazione della direttiva sulle comunità locali energetiche, per abbattere i consumi del patrimonio o delle reti dei Comuni, in attesa che si realizzi a pieno la riforma del sistema distributivo elettrico e delle comunità energetiche locali.

11.4. Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (Art. 61)

Per quanto riguarda le autorizzazioni per la rete distributiva elettrica la semplificazione introdotta segue l'iter dell'autorizzazione unica, su cui il MISE, sentiti i Ministeri concertanti e acquisita l'intesa in Conferenza Unificata, deve adottare linee guida apposite (commi 1 e 2). Può essere previsto anche il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse con- tenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.

11.5. Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (Art. 62)

La norma prevede semplificazione nel caso di adeguamento degli impianti di produzione e di accumulo di energia, con utilizzo della SCIA in caso di interventi all'interno dell'area di centrale non connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti. Al comma 2 quater si norma la procedura per lo stoccaggio di energia:

- In aree industriali e dismesse (cav, ecc.) Inferiori a 300 MW termici con procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- Gli impianti uguali o maggiori di 300 MW sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico
- inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera previa acquisizione pareri e nulla osta previsti per legge.